



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 5 del 02/02/2024

Repertorio Generale n. 147 del 02/02/2024

Oggetto: DIVIETO DI INTRODUZIONE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DAL CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORI A 14 GRADI, NONCHÈ DIVIETO DI INTRODUZIONE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE O QUALUNQUE ALTRO PRODOTTO IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINA, NELLE AREE INTERESSATE AGLI EVENTI LEGATI ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IL CARNEVALE DI TAORMINA 2024" . .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 5 del 02/02/2024

Oggetto: DIVIETO DI INTRODUZIONE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DAL CONTENUTO ALCOOLICO SUPERIORE A 14 GRADI, NONCHÈ DIVIETO DI INTRODUZIONE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE O QUALUNQUE ALTRO PRODOTTO IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINA, NELLE AREE INTERESSATE AGLI EVENTI LEGATI ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IL CARNEVALE DI TAORMINA 2024".

IL SINDACO

PRESO ATTO delle Circolari: Ministeriali in materia di ordine e sicurezza pubblica ultimamente richiamate dalla Prefettura di Messina, n° 555/OP/0001991/2017 del 17 giugno 2017 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e n° 11001/1/110 - (10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno/Gabinetto del Ministero;

ATTESO quanto richiesto, dalla Questura di Messina Commissariato di P.S. di Taormina, relativamente al divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro in occasione di manifestazioni e/o eventi;

TENUTO conto di quanto concordato in sede di Commissione Comunale di Vigilanza, in data 01.02.2024, con cui è stato prescritto di vietare l'introduzione, la vendita e la somministrazione di bevande o altri prodotti in contenitori di vetro, lattine, nonché l'introduzione, la vendita e la somministrazione di bevande dal contenuto alcolico superiore a 14 gradi, dalle ore 15:00 delle giornate interessate all'evento denominato "Il Carnevale di Taormina 2024" che si svolgerà a Taormina nell'asse commerciale di Corso Umberto I da Porta Messina a Porta Catania nelle giornate del 11 e 13 febbraio 2024 e nella frazione di Trappitello nelle giornate del 4, 10 e 17 febbraio 2024 lungo la Via Francavilla dall'intersezione con la Via Arancio fino all'intersezione con la Via Cannizzoli compresa la Via Chianchitta, fino al termine delle manifestazioni di cui trattasi;

VISTI:

- l' art.17 della Costituzione Italiana ove si sancisce che " ... i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi...";
- l'art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 14-ter della L. n. 125/2001;

- l'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, che prevede che " ... il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ... ";
- il comma 4 bis dell'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett. b del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, ove si recita che" ... I provvedimenti adottati ai sensi del c.4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare! l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi anche legati all'abuso di alcool";
- l'art. 50 comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così c o m e m o d i f i c a t o d a l l ' a r t . 8 c . 1 lett. a del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare s ituazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

RITENUTO che per le ragioni sopraesposte sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza strettamente correlate alla peculiarità della manifestazione ed il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso, ai sensi dell'art. 54 c.4 del Dlgs 18 agosto 2000, n.267, alla Prefettura di Messina, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI:

- l'Art. 17 della Costituzione Italiana;
- la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di "alcol e problemi alcol correlati";
- il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.L. 12 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 1;
- il D.L. 201 del 06.11.2011;

per tutte le motivazioni sovraesposte, a tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti quali quello della salute pubblica e della sicurezza urbana, del decoro e della civile convivenza e della tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

ORDINA

- dalle ore 15:00 delle giornate interessate all'evento denominato "Il Carnevale di Taormina 2024" che si svolgerà a Taormina nell'asse commerciale di Corso Umberto I da Porta Messina a Porta Catania, nelle giornate del 11 e 13 febbraio 2024 e nella frazione di Trappitello nelle giornate del 4, 10 e 17 febbraio 2024 lungo la Via Francavilla dall'intersezione con la Via Arancio fino all'intersezione con la Via Cannizzoli compresa la Via Chianchitta, fino al termine delle manifestazioni di cui trattasi;
- il divieto di introduzione, vendita e somministrazione di bevande dal contenuto alcolico superiore a 14 gradi, nell'area interessata all'evento di che trattasi e aree immediatamente limitrofe;
- il divieto di vendita di qualsiasi bevanda o altro prodotto in contenitori di vetro o lattina per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, attività artigianali

- persistenti nell'area interessata all'evento di che trattasi e aree immediatamente limitrofe;
- il divieto di introdurre e/o consumare qualsiasi bevanda o altro prodotto in contenitori di vetro nelle aree ricomprese nella suddetta area e negli orari della presente ordinanza e di abbandonare e/o disperdere il contenitore;
 - che gli esercizi e le attività sopra indicate espongano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico;
 - In caso di somministrazione o vendita di bevande o altri prodotti che per natura vengono commercializzati in bottiglie di vetro o lattina, i suddetti locali e/o strutture, negli orari fissati dalla presente ordinanza, dovranno provvedere a travasare detto contenuto in bicchieri monouso di materiale diverso dal vetro;

AVVERTE

che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00;

DISPONE

Di rendere nota la presente Ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Taormina.

Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Prefettura di Messina - protocollo.prefme@pec.interno.it
- Polizia Locale di Taormina
- Compagnia Carabinieri di Taormina - tme26167@pec.carabinieri.it
- Commissariato della Polizia di Stato di Taormina – comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it
- Compagnia Guardia di Finanza di Taormina - me142.protocollo@gdf.it.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale